



**1 - DATI DEL LAVORATORE ISCRITTO AL FONDO**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale                       
 Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Comune di residenza \_\_\_\_\_ Cap       Provincia    
 E - mail \_\_\_\_\_ Cellulare / Tel. \_\_\_\_\_



La documentazione relativa al pagamento dell'operazione sarà inviata all'indirizzo email del richiedente (se disponibile).  
 Se la email fosse cambiata o mancante, è sufficiente indicarla nel presente modulo.

**2 - EROGAZIONE PRESCELTA (indicare solo UNA casistica)**

L'aderente, in possesso dei requisiti di legge e nel rispetto delle condizioni previste dallo Statuto, **RICHIESTE:**

- (A) **CHIUSURA PER PENSIONAMENTO E PRESTAZIONE PENSIONISTICA** così come di seguito indicato  
 NOTA BENE: Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di inoccupazione superiore a 4 anni e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.  
 Barrare UNA SOLA casella  
 **100% CAPITALE**
- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>100% RENDITA</b><br><input type="checkbox"/> <b>50% RENDITA - 50% CAPITALE</b><br><input type="checkbox"/> <b>...% RENDITA - ...% CAPITALE</b> | <b>SCELTA DELLA RENDITA - INFORMAZIONI UTILI</b><br>Per individuare la <b>TIPOLOGIA DI RENDITA</b> più adatta alla tua situazione, consulta il documento sulle rendite disponibile nella sezione "NOTA INFORMATIVA" del sito e, per una <b>CONSULENZA PERSONALIZZATA</b> , contatta i ns. uffici o recati presso uno degli Sportelli Informativi territoriali. |
|--|--|
- (B) **RISCATTO PARZIALE** nella misura del **50%** per uno dei seguenti motivi (Art. 14, c.2, lett. b) D.lgs. 252/05):  
 barrare UNA SOLA casella  
 **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA con disoccupazione non inferiore a 12 mesi (1 anno) e non superiore a 48 mesi (4 anni)**  
 ATTENZIONE : ALLEGARE ESTRATTO CONTRIBUTIVO RILASCIATO DALL'INPS.  
 **Ricorso da parte dell'azienda PROCEDURE DI MOBILITÀ**  
 ATTENZIONE : ALLEGARE LETTERA DI LICENZIAMENTO CON DETTAGLI DELLA PROCEDURA EX L. 223/1991 (VEDI ISTRUZIONI).  
 **Ricorso da parte dell'azienda a PROCEDURE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA O STRAORDINARIA A ZERO ORE PER ALMENO 12 MESI**  
 ATTENZIONE : IL FONDO CHIEDERA' ALL'AZIENDA UNA DICHIARAZIONE COMPROVANTE IL RICORSO A TALE PROCEDURA.
- (C) **RISCATTO TOTALE** nella misura del **100%** per uno dei seguenti motivi (Art. 14, c.2, lett. b) D.lgs. 252/05):  
 barrare UNA SOLA casella  
 **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA con disoccupazione superiore a 48 mesi (4 anni)**  
 ATTENZIONE : ALLEGARE ESTRATTO CONTRIBUTIVO RILASCIATO DALL'INPS.  
 **INVALIDITÀ PERMANENTE che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo**  
 ATTENZIONE : ALLEGARE DOCUMENTAZIONE INPS O INAIL ATTESTANTE LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ RICONOSCIUTA
- (D) **RISCATTO IMMEDIATO** perdita dei requisiti di partecipazione - (Art. 12, c.2, lett. d) Statuto del Fondo ex Art. 14, c.5, D.lgs. 252/05)  
 barrare UNA SOLA casella - **ATTENZIONE: FISCALITÀ NON AGEVOLATA**  
 **PARZIALE** Con la presente richiedo il riscatto immediato nella misura del **75%** della mia posizione  
 **INTEGRALE** Con la presente richiedo il riscatto immediato nella misura del **100%** della mia posizione

C.I.R.



## 8 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Per tutte le informazioni relative alla procedura di liquidazione si rimanda al **REGOLAMENTO LIQUIDAZIONI**, disponibile nella sezione “Regolamenti” del sito web del Fondo [www.solidarietaveneto.it](http://www.solidarietaveneto.it)

### 1. DATI DELL'ADERENTE

Riportare i dati anagrafici dell'aderente.

### 2. EROGAZIONE PRESCELTA

NB: Le opzioni consentite sono tra loro alternative: qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato. Per maggiori dettagli sulla fiscalità fare riferimento alla normativa in vigore (Vedi anche “Documento sul regime fiscale” del fondo).

**A) CHIUSURA PER PENSIONAMENTO E PRESTAZIONE PENSIONISTICA.** Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di rendita. Si noti che nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale la stessa verrà automaticamente erogata in forma di capitale. Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, devono essere fornite le ulteriori informazioni richieste relative a tipologia di rendita, frequenza di erogazione ed eventuale percentuale di reversibilità, compilando apposita documentazione fornita dagli Uffici del fondo al momento della ricezione della richiesta. Maggiore dettaglio circa le diverse opzioni di rendita sul “Documento sulle Rendite” (vedi sito). **NOTA BENE:** Solamente i vecchi iscritti possono richiedere l'erogazione al 100% in forma capitale in tutti i casi, rinunciando all'applicazione della tassazione agevolata.

Il diritto al riscatto (ovvero al trasferimento, si veda modulo relativo) si ha qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo. In particolare:

**B) RISCATTO PARZIALE** può essere richiesto, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di “licenziamento collettivo” secondo quanto disciplinato nell'art. 4 della legge 223 del 1991 (si veda anche risposta a quesito Covip – Dicembre 2016), cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Per questo ultimo caso il motivo giustificante la richiesta deve sussistere da almeno 12 mesi. La Covip dispone inoltre che la cassa integrazione abbia comportato una perdurante situazione di sospensione totale (zero ore) dell'attività lavorativa. La Covip reputa ammissibile la liquidazione del riscatto parziale, anche prima dell'avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni, ogniqualvolta risulti definito ex ante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e questo periodo risulti fissato in almeno 12 mesi.

Nel caso di richiesta di riscatto parziale per CIG l'azienda dovrà comprovare la presenza della fattispecie di cui sopra attraverso apposita dichiarazione che attesti LA DECORRENZA DEL PERIODO DI Cassa Integrazione (Ordinaria e/o Straordinaria) a ZERO ORE CHE ABBA DETERMINATO UNA SOSPENSIONE TOTALE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.

**C) RISCATTO TOTALE** può essere richiesto in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3. Può essere richiesto inoltre a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari: in tal caso va richiesta la prestazione pensionistica (A). In caso di decesso dell'aderente si veda apposito modulo.

**D) RISCATTO IMMEDIATO PARZIALE e INTEGRALE** per perdita dei requisiti di partecipazione. L'Art. 12, comma 2 dello Statuto di Solidarietà Veneto – Fondo Pensione prevede la possibilità di richiedere il riscatto parziale (75%) o integrale (100%) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. **NOTA BENE:** In caso di riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione viene applicato un regime fiscale meno favorevole rispetto ai casi precedenti. (Vedi documento sul regime fiscale)

### 3. CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione di anno che non siano già stati comunicati in precedenza. Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

### 4. COORDINATE BANCARIE

Vanno indicate le coordinate bancarie (IBAN) complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento.

In caso di pagamento su conto corrente intestato a persona diversa dal richiedente, è necessario compilare il modulo DELEGA.

In caso di decesso dell'aderente i beneficiari devono comunicare le loro coordinate bancarie nel modulo per essi previsto.

Nel caso non si disponga di nessun conto corrente si prega di contattare il Fondo.

**Nell'istruttoria della pratica, oltre alla documentazione necessaria all'avvio della pratica, il Fondo si riserva di richiedere in qualsiasi momento ogni altra documentazione necessaria.**

## 9 – LIQUIDAZIONI INTEGRATIVE

### 5. STATO DEI VERSAMENTI

In presenza di mancate/omesse contribuzioni, è facoltà dell'aderente richiedere comunque la chiusura della posizione, ricevendo immediatamente una prima liquidazione con quanto maturato al momento della richiesta stessa e non appena gli importi mancanti verranno versati al Fondo Pensione, una nuova liquidazione (opzione 5B). Per maggiori informazioni sui costi dell'operazione si rimanda al successivo punto 10.

Qualora l'iscritto scelga tale opzione, in presenza di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo ecc.), la richiesta di liquidazione comporta l'impossibilità di fare ricorso al Fondo di Garanzia per la Previdenza Complementare, secondo quanto previsto dalla circolare dell'INPS n. 23 del 22/05/2008.

## 10 – COSTI

Per ogni “riscatto immediato” ex Art. 12, c.2, lett. d) Statuto del Fondo ex Art. 14, c.5, D.lgs. 252/05 (opzione D) del quadro “2 – EROGAZIONE PRESCELTA” saranno addebitati € 15 (costo istruttoria pratica). Tutte le altre opzioni a disposizione dell'aderente sono gratuite. L'eventuale liquidazione integrativa, nei casi previsti, è soggetta ad una spesa pari ad € 15 (istruzione della pratica). Nel caso in cui l'ammontare netto di una liquidazione integrativa risulti uguale o inferiore ad € 15 (istruzione della pratica), come sopra indicato, non si provvederà all'erogazione poiché questa risulterebbe pari a 0 (o di ammontare negativo).

## CODICE C.I.R.

Il codice C.I.R. è il codice identificativo del referente di Solidarietà Veneto con cui è stato compilato il modulo.

Nel caso in cui lo stesso sia stato compilato in autonomia da parte dell'aderente, non è necessario indicare nulla.

## PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA

**Al fine di compilare correttamente la modulistica ed effettuare una scelta coerente con la propria situazione contributiva e previdenziale è consigliato rivolgersi agli Uffici telefonicamente allo 041.94.05.61, via e-mail a [liquidazioni@solidarietaveneto.it](mailto:liquidazioni@solidarietaveneto.it) oppure recandosi presso uno degli SPORTELLI INFORMATIVI attivi su tutto il territorio e indicati nella sezione CONTATTI del sito web [www.solidarietaveneto.it](http://www.solidarietaveneto.it).**

